



Data 5 NOV. 2015 | Protocollo n° 448293 | Class.: 700716.0000 C.101.01.1 |



Oggetto: Informazioni riguardanti l'abbruciamento controllato di residui vegetali.

Al Sig. Sindaco

La pratica della combustione controllata di residui vegetali, conseguente alle attività agronomiche e di manutenzione degli ambienti agro-forestali è molto diffusa soprattutto negli ambiti montani e collinari e, sebbene in forma minore, anche in pianura.

L'evoluzione della normativa ambientale, sovrapposta alla normativa forestale e a quella relativa alla polizia urbana e rurale, ha comportato nel recente passato una fase critica per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni all'abbruciamento, arrivando per alcuni anni a bloccare di fatto le attività di manutenzione territoriale.

Al fine di uniformare la materia descritta in oggetto che, al momento attuale, per alcune amministrazioni comunali non appare molto evidente, con la presente si invia una breve illustrazione della situazione normativa riguardante l'attività di abbruciamento controllato di residui vegetali e le relative incombenze procedurali per il cittadino.

- Il Decreto Legge n. 91 del 2014 è stato convertito, con modificazioni dalla Legge n.116 dell'8 agosto 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014.
- Il testo recita:
 - b) all'art.182 del Decreto Legislativo n. 152 /2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, **costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti e ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.** Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"
- L'art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 in merito alla "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali" recita:
 1. E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
 2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.
 3. Nelle more dell'adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la disciplina per la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona

- da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento;
- b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
 - c) le ceneri derivanti dalla combustione controllata sul luogo di produzione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Come si può desumere da quanto sopra riportato i comuni hanno il compito di definire norme specifiche che i cittadini dovranno adottare per l'abbruciamento controllato dei residui vegetali.

Alcune indicazioni potranno riguardare ad esempio gli orari da rispettare, le distanze da edifici o altri manufatti e, in generale, quanto attiene le competenze proprie delle amministrazioni comunali.

Inoltre nel caso in cui la combustione venga effettuata a meno di 100 metri dal bosco, in base a quanto disposto dall'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale,

AI SOLI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, IL SETTORE FORESTALE AUTORIZZA GLI ABBRUCIAMENTI CONTROLLATI DEI RESIDUI VEGETALI, A MENO DI 100 METRI DAL BOSCO, previa presentazione di apposita istanza.

Questo significa che l'attenzione è posta, in particolare modo, a dare le prescrizioni a cui il cittadino deve attenersi per svolgere il lavoro richiesto senza conseguenze per i boschi e/o danni alla vegetazione presente.

Tali permessi vengono revocati nei periodi di massima pericolosità dichiarati dalla Regione Veneto.

Quindi, chi vuole effettuare un abbruciamento controllato di residui legnosi a meno di 100 metri dal bosco, deve chiedere sia l'autorizzazione del Settore Forestale che attenersi alle disposizioni del comune territorialmente competente.

Si allegano alla presente il fac-simile di domanda che l'interessato deve presentare allo scrivente e un breve prospetto con le indicazioni per la corretta compilazione, da fornire agli utenti richiedenti la modulistica aggiornata.

Pertanto, con l'intenzione di divulgare nel miglior modo quanto riassunto, lo scrivente Settore Forestale intende organizzare con codesta Amministrazione, a breve, un incontro in data da concordare fra le parti.

Si allega inoltre un breve questionario, che verrà consegnato al funzionario dello scrivente Settore Forestale durante l'incontro, che permetterà a codesta Amministrazione di esprimere delle opinioni sia nei riguardi dell'argomento in oggetto che nelle modalità (difficoltà) di approccio con la struttura regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza.

Distinti saluti

Risponsabile Pratica:
Dott. For. Maria Elisa Speggiorin
P.O. Antincendi Boschivi
Tel: 0444 337062
E-mail: mariaelisa-speggiorin@regione.veneto.it



LA DIRIGENTE

Dott. For. Miria Righele

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

Settore Forestale Vicenza

Contrà Mure S. Rocco 51 - Vicenza Tel. 0444/337811
e-mail: forestalevi@regione.veneto.it - fax 0444/337097
bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it